

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica- GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. - RG,

**tra**

rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Donno – **attore;**

**e**

rappresentata e difesa da -

**convenuta;**

**avente ad oggetto “prestito personale-polizza assicurativa- costi credito superiori al tasso-soglia antiusura-nullità-restituzione“.**

**Conclusioni: come in atti.**

**All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 6.12.2023) è stata riservata la decisione con termini ordinari ex art.190 cpc (vigente *ratione temporis*) per il deposito delle memorie conclusive.**

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto**

, premettendo che il 20 aprile 2005 stipulava il contratto di prestito personale n.4757699 con SpA, per l'importo di € 10.504,00 (comprensivo del costo del premio assicurativo) da rimborsare in 5 anni mediante 60 rate mensili da € 265,31 ciascuna, ha dedotto che:

- il contratto è nullo in quanto, a seguito dei documenti acquisiti ex art.119 TUB e degli accertamenti eseguiti dal perito di fiducia, è emersa l'operatività del TAEG pari al 25,88%, superiore al tasso-soglia di riferimento nel periodo pari al 19,605%;
- nel contratto era previsto il TAEG del 17,75%;
- il calcolo corretto del TAEG include tutti gli oneri passivi, ovvero, interessi, spese varie e spese di assicurazione;
- la nullità, per effetto della Legge 108/1996 e dell'art.644 cp, determina la gratuità del finanziamento, in applicazione del secondo comma dell'art.1815 c.c. e, quindi, la condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 6.655,34, di cui €5.414,60 per interessi corrispettivi ed €1.240,74 per spese;
- in subordine, la nullità deve conseguire all'applicazione di un TAEG diverso e maggiore rispetto a quello indicato in contratto, in violazione delle prescrizioni degli articoli 117-124 TUB, con sostituzione dei tassi e condanna della convenuta al pagamento dell'importo di €5.946,12.



\*\*\* \*\* \*\*\*

La convenuta, svolgendo diffuse difese in punto di metodologia di calcolo alla luce delle prescrizioni normative e ministeriali e delle Istruzioni Banca d'Italia, ha contestato la fondatezza della domanda principale esponendo che:

-il soggetto finanziato che sostiene l'entità usuraria degli interessi deve assolvere l'onere della prova ex art.2697 c.c. per il tipo contattuale, le clausole negoziali, i tassi concretamente applicati;

-il contratto stipulato dal \_\_\_\_\_, nel rispetto delle norme di legge vigenti, prevedeva il TAN del 17,75% ed il TAEG del 19,27%;

-il TEG non è stato affatto del 25,88%, come sostenuto dall'attore, dovendosi escludere dal calcolo le spese della polizza assicurativa in quanto facoltativa.

Ha anche contestato la fondatezza delle domande subordinate.

\*\*\* \*\* \*\*\*

\*\*\* \*\* \*\*\*

La domanda è fondata.

Alla domanda di accertamento negativo è sotteso l'interesse della parte ad agire in giudizio (art.100 cpc) onde ottenere la verifica giudiziale sulla validità/invalidità delle condizioni applicate e dei relativi addebiti, con riguardo ad un rapporto bancario.

In punto di riparto dell'onere della prova (art.2697 c.c.), deve osservarsi che l'onere probatorio gravante su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, in tal caso, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.

Sul piano dell'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ([Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8883](#)) ha ribadito il principio secondo cui è "onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia" precisando che "per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Sezioni Unite, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto".



Il principio è stato confermato anche dalla Cassazione civile Sezioni Unite, 18/09/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 18/09/2020), n.19597.

In generale, la valutazione di “usurarietà” si basa sul raffronto tra un dato concreto (il TEG) e un dato astratto (il TEGM); quest’ultimo è trimestralmente fissato con decreto ministeriale sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, attuative delle relative Istruzioni (norme tecniche autorizzate); deve esserci simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale e, quindi, se il raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo, il risultato può risultare viziato.

La *"indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale (...) disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi"* (in termini, [Cassazione civile Sezioni Unite, 20/06/2018, n.16303](#)).

Le Sezioni Unite, nella pronuncia del 18/09/2020 n.19597, hanno confermato "la piena razionalità del cd. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte ([Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303](#); nonché [Cass. 3 novembre 2016, n. 22270](#); [Cass. 22 giugno 2016, n. 12965](#)), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma della [L. n. 108 del 1996, art. 2](#), comma 1, ed il tasso effettivo globale della singola operazione; tutto ciò, atteso, sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g. ed il T.e.g.m., ovvero l'[art. 644 c.p.](#), comma 4, e la [L. n. 108 del 1996, art. 2](#), comma 1, sia l'intuitiva esigenza logica legata all'essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento".

Pertanto, la questione relativa alla rilevanza usuraria delle indennità o degli oneri eventuali va affrontata nel senso che non possono essere incluse nel TEG somme o indennità pattuite che non costituiscono costi negoziali reali, assimilabili agli interessi.

\*\*\* \*\* \*\*\*

Nel giudizio, il profilo nodale affrontato nella dialettica processuale è stato quello dell’inserimento – o meno - del costo della polizza assicurativa nella valutazione del TEG e, dunque, nella verifica del rispetto dei tassi antiusura.

L’argomento addotto dalla difesa della convenuta in punto di “facoltatività” della polizza al fine di non includerne il costo non è condivisibile atteso il chiaro collegamento tra il contratto di finanziamento ed il contratto assicurativo, il cui premio di € 504,00 è stato indicato proprio tra le “condizioni del finanziamento”.

Da qui, la connotazione “remunerativa”, seppur indiretta, della polizza assicurativa.



I Giudici di legittimità (cfr.in motivaz. Cass.civ.Sez.I 24 settembre 2018 n.22458) proprio con riguardo al profilo in esame, hanno affermato quanto segue, con approccio esegetico rigoroso e condivisibile:

*<< La decisione in esame si fonda sul principio che la determinazione del tasso, ai fini rilevanti nel giudizio, "deve essere condotta tenendo conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" (fol. 5 della sent.), principio che discende immediatamente dall'[art. 644 c.p.](#), comma 4.*

2.5. *E' opportuno, in proposito, ricordare che la normativa di divieto dei rapporti usurari - così come in radice espressa dall'[art. 644 c.p.](#), nella versione introdotta dalla [L. n. 108 del 1996, nel suo art. 1](#), considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito. In particolare, secondo quanto dispone il comma 4 dell'art. cit., "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito": ciò perchè, nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l'esclusione di talune delle voci per sè rilevanti potrebbe indurre naturalmente il risultato di spostare - al livello di operatività pratica - la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse, con evidente elusione delle prescrizioni dettate (cfr. [Cass. n. 8806 del 05/04/2017](#)) (...) A conferma della necessità di valutare in concreto e non formalmente le spese di assicurazione, prima di escluderle da novero delle voci da utilizzare per il calcolo del tasso usurario, si registra la recente decisione della Corte che ha affermato che "Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'[art. 644 c.p.](#), comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo" ([Cass. n. 8806 del 05/04/2017](#)).*

*Quanto al secondo profilo di doglianza, va rilevato che la ricorrente, dopo avere osservato che le voci che compongono il TEG sono quelle che determinano "una effettiva e concreta remunerazione per il soggetto erogante il credito", si è limitata a sostenere assertivamente che la remunerazione era esclusa per le polizze assicurative del tipo di cui si discute (fol. 19). Tale censura parte dal presupposto, errato per le ragioni sopra enunciate, di una sovrapposibilità per proprietà traslativa tra obbligatorietà della polizza e non remuneratività della stessa, e, per di più, non attinge la ratio decidendi giacchè, a fronte dell'accertamento in fatto compiuto dalla Corte di appello, si limita a svolgere una contestazione articolata solo sul piano formale laddove avrebbe dovuto illustrare, con riferimento alla fattispecie concreta, gli elementi decisivi non esaminati dalla corte territoriale che, ove considerati, avrebbero condotto all'accoglimento dell'appello.*

2.14. *Non può condividersi nemmeno l'argomento svolto partendo dalle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura", adottato dalla Banca*



*d'Italia nell'agosto del 2009, il quale ha previsto al paragrafo C.4. che, per la determinazione del TEG, il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza, includendovi anche, in modo innovativo rispetto alla precedente disciplina (v. sub 2.6.) al punto 5) "le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente", con la precisazione (in nota n.11) che nelle operazioni di prestito indicate nella [Cat. 8](#) (prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione) anche le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore rientrano nel calcolo del tasso.*

*La espressa inclusione, così formalizzata, non dimostra affatto come propugnato dalla ricorrente - che in precedenza tali spese dovessero essere sempre escluse dal calcolo del TEG, in particolare nel caso, come il presente, in cui la spesa era connotata dal carattere remunerativo, tale da consentire di ricondurla sotto la disciplina della disposizione generale, per le ragioni già esposte sopra. Piuttosto dimostra la acquisita consapevolezza da parte dell'Istituto della complessità e della delicatezza dello snodo valutativo inerente le spese accessorie, e segnatamente del loro carattere remunerativo, risolto in maniera tranciante mediante la loro espressa inclusione tra gli elementi di calcolo del TEG, alle condizioni indicate >>.*

Quindi, sulla scorta del principio di onnicomprensività stabilito dall'[art. 644 c.p.](#), si richiama l'ulteriore principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui: "Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'[art. 644, comma 4 c.p.](#), essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo" ([Cassazione civile, 05/04/2017, n. 8806](#); in senso conforme [Cassazione civile, sez. I, 24/09/2018, n. 22458](#)).

Sempre la Corte, più di recente (cfr. Cass. sez.I 15.11.2023 n.31734), ha affermato che, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'[art. 644 c.p.](#), comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, precisando che la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e



l'erogazione del mutuo ([Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022](#); [Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8806 del 05/04/2017](#)).

Pertanto, in linea con tali pronunce, i costi assicurativi rientrano nel conteggio rilevante per la verifica del rispetto del tasso soglia antiusura purché collegati alla concessione del credito. Il collegamento, come detto, può essere provato con qualunque mezzo e, nel caso di specie, sussiste perché:

- la polizza è contestuale al contratto di prestito;
- la polizza ed il costo assicurativo sono indicati nelle “condizioni del finanziamento”;
- la beneficiaria dell’indennizzo, nel caso di concretizzazione dei rischi assicurati, riguardanti il soggetto finanziato, è SpA che assume la qualità di contraente-beneficiaria nel contratto stipulato con Assicurazioni SpA.

Ed allora, includendo tale costo nel procedimento di calcolo, come indicato dal Ctu, si giunge ad tasso negoziale del 22,14%, superiore al tasso-soglia *ratione temporis* del 19,38%.

Da ciò discende la nullità negoziale e, in base al disposto dell’art.1815 comma 2 c.c., la gratuità del contratto di finanziamento con condanna della convenuta alla restituzione dell’importo di € 5.944,60 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Il pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza, come il pagamento delle spese di Ctu, liquidate con decreto del 4.11.2022.

### **PQM**

Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. RG, tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:

- in accoglimento della domanda, accertata la nullità delle clausole indicate in motivazione e la non debenza delle poste passive ex art.1815 comma 2 c.c., condanna SpA alla restituzione dell’importo di € 5.944,60 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in €264,00 per esborsi, €3.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, cap, iva, con distrazione al procuratore costituito che ne ha fatto richiesta;
- condanna al pagamento delle spese di Ctu liquidate con decreto del 4.11.2022.

Così deciso il 4 marzo 2024

Il Giudice annagrazia lenti

